

Numero
5874

fr

0

Bellinzona
30 novembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze
Bundesgasse3
3003 Bern

Invio per posta elettronica
vernehmlassungen@sif.admin.ch

Consultazione – modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investor Fund, L-QIF)

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci consultato in merito alla proposta di modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi, che salutiamo favorevolmente e sulla quale esprimiamo volentieri le seguenti osservazioni.

Il progetto di modifica della LICol contiene anche una modifica accessoria della LIFD e della LAID, segnatamente gli artt. 49 cpv. 2 primo periodo LIFD e 20 cpv. 1 secondo periodo LAID. In entrambe le disposizioni viene integrato l’art. 118a LICol relativo al fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF). In questo modo si chiarisce che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato fiscalmente alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto.

Con messaggio n. 8183 del 24 agosto 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha previsto la medesima modifica a livello cantonale. Il nuovo art. 59 cpv. 2 primo periodo LT dispone infatti che il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) con possesso fondiario diretto è anch’esso assimilato alle altre persone giuridiche.

Per evitare possibili perdite fiscali indirette, il Parlamento federale ha successivamente deciso che ai clienti privati che possono rientrare nella categoria degli investitori qualificati nonché alle strutture d’investimento private create per tali clienti non è consentito investire in L-QIF che effettuano investimenti immobiliari diretti e che gli investimenti collettivi di capitale che investono direttamente in immobili accessibili ai suddetti investitori non possono in alcun modo essere considerati L-QIF (cfr. art. 118a cpv. 1 lett. b LICol). Tale modifica è salutata positivamente anche dalla Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, proprio perché scongiura il possibile utilizzo di un L-QIF con possesso fondiario diretto ai fini della pianificazione fiscale.

RG n. 5874 del 30 novembre 2022

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet